

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

Concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime e dei superstiti – figli e orfani - delle vittime del dovere.

VISTA la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

VISTI gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n.388, che apporta modifiche all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 407/1998, ampliando l'ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2001, n. 318, "Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo";

CONSIDERATO che gli articoli 3 e 4 del citato regolamento dispongono che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le relative graduatorie vengono approvate da un'apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DISPONE:

Art. 1

1. E' indetto un concorso per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei superstiti – figli e orfani - delle vittime del dovere.
2. Per l'anno accademico 2001/2002 sono da assegnare:
 - a) cento borse di studio, dell'importo di euro 2.582,28 ciascuna, riservate agli studenti universitari vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché orfani e figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, vittime del dovere e superstiti - figli e orfani - delle vittime del dovere;
3. Per l'anno scolastico 2001/2002 sono da assegnare:
 - a) quattrocento borse di studio, dell'importo di euro 206,58 ciascuna, riservate agli studenti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata che frequentino la scuola elementare e la scuola media inferiore;
 - b. trecentoquaranta borse di studio, dell'importo di euro 516,46 ciascuna, riservate agli studenti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché orfani e figli delle vittime del

terrorismo e della criminalità organizzata, vittime del dovere e superstiti – figli e orfani - delle vittime del dovere, che frequentino la scuola media superiore;

4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio per ciascuna delle tipologie sopra indicate è riservata ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
5. Le somme residue relative a borse di studio non attribuite nell'ambito di una categoria di beneficiari, per mancanza di aspiranti aventi diritto, saranno utilizzate per l'assegnazione di borse a concorrenti di altra tipologia, in base alla relativa graduatoria.

Art. 2

1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio per la frequenza della scuola elementare e secondaria inferiore sono gli studenti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata che:
 - a) risultino iscritti ai corsi nell'anno 2001/2002;
 - b) non abbiano completato il corso di studi al momento della domanda;
 - c) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media nell'anno scolastico di riferimento.
2. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio per la frequenza della scuola secondaria superiore e dei corsi universitari sono gli studenti vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero orfani o figli delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero vittime del dovere o superstiti – figli e orfani - delle vittime del dovere che:
 - a) risultino iscritti al corso di laurea o di diploma universitario o ai corsi scolastici nell'anno 2001/2002;
 - b) non abbiano completato il corso di studi al momento della domanda;
 - c) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o il diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equiparato nell'anno scolastico 2001/2002, se studenti della scuola secondaria superiore;
 - d) abbiano sostenuto con esito favorevole almeno due esami previsti dal piano di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di un diploma universitario nell'anno accademico 2001/2002, se studenti universitari.
3. I requisiti di cui alle lettere c) e d) dei commi precedenti non sono richiesti per i soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 3

1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo il modello di cui all'allegato A sono indirizzate a:
 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Via della Vite, 13 - 00187 Roma -.
2. Le domande così indirizzate devono essere presentate:
 - all'Ufficio scolastico competente in base alla residenza dello studente;
 - al Rettore dell'Università alla quale il richiedente è iscritto.
3. Le domande relative all'anno accademico e all'anno scolastico 2001/2002 devono essere presentate entro il 31 gennaio 2003, a mezzo del servizio postale; la data di presentazione sarà quella risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di partenza.
4. Le domande sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore - accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate (a tal fine il soggetto istante potrà avvalersi delle indicazioni di cui all'allegato B):

- specifica dell'evento lesivo - luogo, data e breve descrizione del fatto;
- attestazione della qualità di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere dello studente;
- indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico o accademico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valutazione del merito scolastico o universitario nell'anno di riferimento - voti riportati ed eventuale titolo di studio conseguito nell'anno scolastico; esami universitari superati e votazione conseguita nell'anno accademico.
- indicazione della qualità di riservatario, in quanto portatore di handicap, ai sensi del precedente articolo 1, comma 4.
- dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
- dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a norma dell'art. 46 comma 1, lettera o), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme all'allegato C), attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente all'anno di presentazione della domanda, o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo.

Art. 4

1. Gli uffici scolastici regionali o le università provvedono ad istruire le domande pervenute per la parte di competenza e, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda, acquisiscono gli ulteriori elementi istruttori dai competenti uffici territoriali del Governo.
2. Al termine dell'istruttoria le domande sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - via della Vite n.13 - 00187 Roma..

Art. 5

1. Le borse di studio sono attribuite sulla base di tre distinte graduatorie formulate dalla commissione di cui all'articolo 4 del d.P.R. n.318/2001 per ciascuna delle tipologie di borse di studio indicate dall'articolo 1.
2. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
 - a. in considerazione della gravità del danno, da 5 a 10 punti;
 - b. in considerazione del reddito, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso, da 3 a 5 punti;
 - c. con riguardo al merito scolastico o universitario, da 1 a 3 punti.
3. La commissione redige inoltre tre distinte graduatorie con riguardo ai soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 1 comma 4, sulla base dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.
4. La commissione approva le graduatorie entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande e le comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che le rende esecutive.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CATRICALA'